



COMUNE DI PECETTO TORINESE
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

ORDINANZA

N. 34 DEL 07/11/2018

OGGETTO:

**ISTITUZIONE DIVIETO ACCESSO E TRANSITO NELLA VIA A.CAMBIANO .
MODIFICA ORDINANZA N.31 DEL 03.10.2018**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che con Ordinanza n.ro 31 del 03.10.2018, veniva istituito divieto di accesso e transito nella via A. Cambiano ad esclusione dei residenti , che nella stessa ordinanza venivano individuate alcune esenzioni tra cui: i velocipedi, ciclomotori , motocicli , i residenti, i proprietari degli immobili e i conduttori di fondi e terreni nonché i mezzi delle aziende di pubblici servizi , i veicoli degli organi di cui all'art. 12 comma 1 del Codice della Strada, i veicoli di soccorso, militari ed in servizio di Protezione Civile.

CHE a seguito dell'emanazione dell'ordinanza sono pervenute richieste da parte di cittadini per implementare le esenzioni al transito per particolari casi categorie di veicoli;

VISTA la richiesta da parte dell'Amministrazione Comunale di valutare la possibilità di prevedere ulteriori esenzioni al transito;

RITENUTO pertanto di dover procedere alla modifica dell'Ordinanza n.31 del 03.10.2018 in modo da prevedere ed inserire ulteriori esenzioni inserendo:

- veicoli utilizzati per il trasporto di portatori di handicap e di soggetti affetti da grave patologie;
- operatori assistenziali in servizio;
- veicoli utilizzati da persone che svolgono servizi di assistenza domiciliare a persone anziane e ai familiari dei residenti nella via A. Cambiano;
- veicoli per il trasporto e rifornimento di derrate alimentari, gas e legna;
- veicoli utilizzati da medici e veterinari;
- veicoli condotti da persone che abbiano compiuto 70 anni di età;
- veicoli utilizzati da persone che svolgono attività lavorativa domestica.

RITENUTO quindi necessario modificare l'Ordinanza n.31 del 03.10.2018 integrando le categorie esentate;

VISTO l'art. 5 c. 3 del "Nuovo Codice della Strada", laddove stabilisce che i provvedimenti per la regolamentazione della circolazione sono emessi previa ordinanza da parte degli organi competenti dell'ente proprietario della strada;

VISTO l'articolo 6, comma 4, lettera b) del "Nuovo Codice della Strada" emanato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche e integrazioni, che prevede la possibilità da parte degli enti proprietari delle strade di stabilire obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente per ciascuna strada o tratto di essa o per determinate categorie di utenti, in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade;

RICHIAMATO l'art. 14, comma 3, del C.d.S.;

VISTO il "Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada" emanato con D.P.R. 16 Dicembre 1992, n. 495;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e la legge 7 agosto 1990, n. 241,

MODIFICA

La propria Ordinanza n.31 del 03.10.2018, nel senso di prevedere ulteriore esenzioni inserendo:

- veicoli utilizzati per il trasporto di portatori di handicap e di soggetti affetti da grave patologie;
- operatori assistenziali in servizio;
- veicoli utilizzati da persone che svolgono servizi di assistenza domiciliare a persone anziane e ai familiari dei residenti nella via A. Cambiano;
- veicoli per il trasporto e rifornimento di derrate alimentari, gas e legna;
- veicoli utilizzati da medici e veterinari;
- veicoli condotti da persone che abbiano compiuto 70 anni di età;
- veicoli utilizzati da persone che svolgono attività lavorativa domestica.

Conseguentemente alla suddetta modifica, lo schema riassuntivo delle esenzioni è il seguente:

- 1) i velocipedi, ciclomotori e motocicli;
- 2) i residenti nella via Cambiano, i proprietari degli immobili e i conduttori di fondi e terreni nonché i mezzi delle aziende di pubblici servizi.
- 3) i veicoli degli organi di cui all'art. 12 comma 1 del Codice della Strada, i veicoli di soccorso, militari ed in servizio di Protezione Civile.
- 4) veicoli utilizzati per il trasporto di portatori di handicap e di soggetti affetti da grave patologie;
- 5) operatori assistenziali in servizio;
- 6) veicoli utilizzati da persone che svolgono servizi di assistenza domiciliare a persone anziane e ai familiari dei residenti nella via A. Cambiano;
- 7) veicoli per il trasporto e rifornimento di derrate alimentari, gas e legna;
- 8) veicoli utilizzati da medici e veterinari;
- 9) veicoli condotti da persone che abbiano compiuto 70 anni di età;
- 10) veicoli utilizzati da persone che svolgono attività lavorativa domestica.

CONFERMA

Il senso unico istituito con ordinanza n.ro 20/93 del 11.12.1993 dal civico n.5 alla confluenza con la Via Circonvallazione e le limitazioni dimensionali dei veicoli, mt. 1,80 di larghezza e mt.4,50 di lunghezza.

DISPONE

che all'inizio del tratto di strada con accesso dalla Via Circonvallazione e su ambo i lati venga posizionata adeguata segnaletica verticale indicante il divieto di accesso e transito e le eccezioni a tale divieto.

L'ordinanza sarà resa nota al pubblico mediante i prescritti segnali stradali della cui apposizione è incaricato l'Ufficio Tecnico Comunale.

Il contenuto della presente ordinanza sarà reso pubblico mediante affissione all'Albo Pretorio nonché nei consueti modi di diffusione.

A carico dei contravventori saranno applicate le sanzioni amministrative previste dal vigente Codice della Strada.

La Polizia Municipale e gli altri agenti della Forza Pubblica sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza del presente provvedimento.

A norma dell'art. 3 comma 4 della legge 7 agosto 1990 n. 241 si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971 n.1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte;

- in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del D.Lgs 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento approvato con DPR 495/1992;

- a norma dell'art. 8 della stessa legge 241/1990, si rende noto che il responsabile del procedimento e' il Comandante della Polizia Municipale;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Firmato digitalmente

Comandante Cav. Cosimo CALO'